

9 giugno 2016

Completamenti: dd n. 43

Con il DD n. 43 del 1 giugno 2016, l'Autorità di Gestione del FESR stabilisce di procedere, sulla base delle informazioni trasferite dai responsabili dell'attuazione del POR FESR Campania 2007/13 alla Programmazione Unitaria ed in esecuzione della deliberazione n. 215/2016, alla pubblicazione sul degli elenchi dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31/12/2015, da completare, anche ai sensi dell'art.1, comma 804 della legge di stabilità 2016, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020 con due Tabelle disponibili in ANCE Campania. Alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015, i dirigenti preposti *ratione materiae* all'attuazione delle operazioni dovranno procedere alla competente istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte individuata, valutando l'opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari.

Da ANCE Campania



Sommario:

- ◆ Completamenti: DD 43
- ◆ Autotutela della PA per SCIA e DIA
- ◆ #SchoolBonus
- ◆ Autocertificazione per agibilità degli immobili
- ◆ Programmi sperimentali di rigenerazione urbana: DGR 151/16
- ◆ Installare ascensori in condominio
- ◆ ANAC: iscrizione nel casellario informatico

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

Autotutela della PA per SCIA e DIA

Per la Consulta (sentenza 49/2016) la disciplina dei due titoli abilitativi non si esaurisce nella mera segnalazione o dichiarazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori

La Dia e la Scia non si esauriscono nella dichiarazione o nella segnalazione, ma si sviluppano in fasi ulteriori. Innanzitutto con l'ordinaria attività di controllo della Pa (da eseguire entro i rispettivi termini di 60 e 30 giorni). E poi con l'eventuale esercizio dell'autotutela amministrativa.

«La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt'uno inscindibile.

Il suo perno - spiega la Corte Costituzionale (sentenza 49/2016) - è costituito da un istituto di portata generale - quello dell'autotutela - che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell'affidamento del privato, dall'altra».

Nell'ambito del "governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) i titoli abilitativi agli interventi edilizi sono quindi «oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale». Questo vale anche per la Dia e la Scia che, pur con la loro specificità, «si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi». Da *Edilizia e territorio*.



#SchoolBonus

Al via lo **#SchoolBonus**, il credito d'imposta previsto dalla legge La Buona Scuola (L. 107/2015). La misura "consente a qualunque cittadino di dare il proprio contributo al miglioramento delle istituzioni scolastiche attraverso una donazione che può essere detratta, in sede di dichiarazione dei redditi, con un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate", ricorda il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini.

Le donazioni possono essere effettuate per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi per migliorare l'occupabilità degli studenti, come i progetti di alternanza scuola lavoro. Ogni cittadino, ente o impresa potrà donare alla scuola prescelta la somma desiderata fino ad un massimo di **100.000 euro** per ciascun periodo d'imposta. Il versamento avviene via bonifico.

Il **10% della somma** versata confluirà in un Fondo di perequazione destinato a riequilibrare l'impatto delle donazioni sul sistema scolastico.

Il decreto 8 aprile 2016 con le modalità di donazione è disponibile nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016. da *MIUR*.



Programmi Sperimentali di ri- generazione urbana : DGR 151/16

Il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) prevede l'attivazione di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile. Nel programma sono previste, a supporto delle strategie di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 6/2016, azioni afferenti in particolare la valorizzazione delle identità culturale e turistica delle città (OT 6 "Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse"), miglioramento della sicurezza urbana (OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà" e OT 4 "Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori") e accessibilità dei servizi per i cittadini (OT 9 e OT 3 "Accrescere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura") nonché azioni per l'efficientamento degli edifici pubblici e/o di uso e di interesse pubblico, per azioni di mobilità sostenibile (OT 4) e azioni previste dall'OT 9 (Inclusione sociale) relativamente alla Priorità di Investimento (PI) 9b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali", in particolare per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Il CIPE con Delibera n. 11/2016 ha approvato il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, che prevede un asse relativo alla rigenerazione urbana con le seguenti specifiche linee operative: 1) interventi di riqualificazione urbana finalizzati a migliorare il decoro urbano, valorizzare le potenzialità dei centri urbani, recuperare aree in disuso o sottoutilizzate, ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati; 2) interventi mirati alla rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali e il miglioramento della qualità dei servizi territoriali.

Poiché la Regione Campania ha approvato il 5 aprile 2016 la Legge regionale n. 6, prevede all'art. 12 Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani, delibera di procedere alla definizione di un atto di indirizzo complessivo inerente l'individuazione di percorsi integrati di rigenerazione urbana da attuarsi attraverso dei Programmi sperimentali finanziati sia tramite le risorse nazionali e regionali, sia tramite le risorse previste dai Fondi SIE 2014-2020 e di demandare alla Direzione Generale "Governo del territorio" la definizione delle linee di indirizzo per i Programmi sperimentali di rigenerazione urbana, sentita la Programmazione Unitaria, l'ADG FESR 2014-2020 e, ove opportuno, anche l'ADG FSE 2014-2020 e l'OdP FSC. Da Regione Campania.



Autocertificazione per agibilità degli immobili

Rendere più semplice ottenere l'agibilità degli immobili. È questo lo scopo delle semplificazioni contenute nella bozza di decreto sulla competitività, predisposta dal Governo.

Agibilità degli immobili

Come si legge nella relazione illustrativa, per quanto riguarda il rilascio del permesso di costruire, l'Italia è all'**86° posto** della graduatoria "Doing Business" della Banca Mondiale. Sui ritardi dell'Italia pesano i tempi per il rilascio del certificato di agibilità e del nulla osta del Genio Civile.

Con l'obiettivo "meno carte, più sicurezza" il decreto propone una serie di modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), in particolare la cancellazione della disciplina sul rilascio del certificato di agibilità, che sarà sostituita dalla **Segnalazione certificata di agibilità**.

Entro **quindici giorni dall'ultimazione dei lavori** di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali, sopraelevazioni, il **titolare del permesso di costruire** o il **soggetto che ha presentato la Scia** consegneranno allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità.

La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere **corredata da**:

- una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell'opera al progetto presentato;
- il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
- la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.

Questo significa che l'agibilità si otterrà con una sorta di **autocertificazione** del progettista, accompagnata da documenti in grado di provarne la veridicità, e non si dovranno più attendere i 30 giorni per il rilascio del certificato e gli ulteriori 30 giorni per il nulla osta del Genio Civile.

In pratica, spiega la relazione illustrativa, al posto dei controlli documentali da parte dei Comuni, previsti con il certificato di agibilità, si valorizzerà il **collaudo statico** e il controllo ispettivo sull'opera realizzata. Il certificato di collaudo statico assorbirà quello di rispondenza dell'opera alle norme tecniche in modo da evitare duplicazioni degli adempimenti. Ferme restando le autorizzazioni sismiche, nelle località a **bassa sismicità** ci saranno procedure omogenee in tutto il Paese.

Autorizzazione di nuovi interventi edilizi in zona sismica

Le semplificazioni in materia di agibilità degli immobili saranno possibili dando agli operatori riferimenti normativi più precisi già dal momento della programmazione dei lavori. Il decreto introduce infatti delle semplificazioni sul fronte dell'autorizzazione dei nuovi interventi in **zona sismica**, graduando le procedure da seguire in base al rischio che le opere possono implicare per l'incolumità pubblica. Sulla base di questa razionalizzazione, potranno essere eseguiti con **Scia** i lavori che non presentano "carattere primario" ai fini della pubblica incolumità, cioè:

- riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- nuove costruzioni che per la loro semplicità non richiedono calcoli o verifiche complesse;
- varianti in corso d'opera di carattere non sostanziale.

Saranno inoltre individuati interventi minori per i quali sarà sufficiente **la Cila**.

Attualmente invece, riporta la relazione illustrativa, la costruzione di un muretto a secco in campagna o di un tramezzo seguono le stesse procedure previste per la sopraelevazione di un edificio.

L'**autorizzazione sismica** sarà sempre richiesta, anche nelle zone a bassa sismicità, per gli interventi su edifici strategici e opere infrastrutturali fondamentali in caso di evento sismico. Da *Edilportale*.



iferimento per tutta la catena che va dalla preparazione delle g
bandi, redazione degli elaborati, verifica della loro corretta ese

la progettazione in materia di dissesto idrogeologico. Il prontua
ne incaricata dall'Unità di missione Italia sicura, servirà da riferi
preparazione delle gare al cantiere: realizzazione dei bandi, re

degli elaborati, verifica della loro corretta esecuzione. Sarà posto in consultazione dal pro
giugno e, poi, rilasciato in versione definitiva dal 18 luglio. Anche se, come spiega il capo
di missione Mauro Grassi, sarà un documento costantemente aperto alle integrazioni deg
tori del settore.

Questa prima versione è nata dalla collaborazione con Italia sicura di molti addetti ai lav
conquis Anbi e Rete delle professioni tecniche, con gli ingegneri e i geologi in testa. «L'iniziativa –
I proble Grassi - parte un anno fa quando abbiamo lanciato il Piano per le aree metropolitane e ci
messo il corti che molte progettazioni erano indietro. Allora, abbiamo deciso di affiancare al piano
Di segu progettazione da 100 milioni, ormai arrivato alla firma, e queste linee guida, che consentir
interess maggiore qualità».

Il Tribu
spese L'idea di fondo del documento è che il progetto va collocato in un contesto più ampio. «No
scale, m diamo tanto alla qualità del singolo progetto, ma al fatto che il progetto deve passare da e
piani, h evento puntuale a diventare un evento sistemico», prosegue Grassi. La materia del disse
Che l'as geologico, cioè, è particolare: «Quando progetti sul dissesto – dice il capo dell'Unità di mi
serve tu devi sempre avere un sistema territoriale di riferimento, devi considerare la vallata, il baci
zioni po grafico, la connotazione geomorfologica». Per questo motivo andrà analizzata la coerenza
Più cate intervento con la pianificazione e la programmazione vigente.

che affe Il secondo passaggio riguarda la sostenibilità economica e sociale. «In questo modo guar
lavori pr le indicazioni dell'Europa che non ci chiede di eliminare il rischio, ma di gestirlo – dice an
Cosa ac si -. Dal punto di vista economico, ci sono interventi che magari possono sembrare meno
non è cc ti ma che hanno un'efficienza elevatissima, perché permettono di mettere in sicurezza mo
nale di l ne». Discorso simile per il rilievo sociale. «Dobbiamo anche pensare a quali saranno i pro
lo comp accettati a livello territoriale».

E che si La prima bozza delle linee guida sarà messa in consultazione dal prossimo 8 giugno. Ma
delle co di un lavoro aperto: «Non deve essere un documento imposto tramite obblighi – spiega G
contegg ma devono essere linee guida che vengono utilizzate perché le Pa e i progettisti ci credon
Simile il luglio si chiuderà questa prima fase e il documento diventerà definitivo. A quel punto, sar
architett te dai progettisti che redigono gli elaborati, da chi compone i bandi e da chi verifica la cor
E le spe cuzione dei progetti. Tenendo presente un elemento. Conclude Grassi: «Noi seguiamo il
essere s pensiero del nuovo Codice appalti: lo Stato, anche tramite le sue società in house, contro
di ciascu fica, fa l'analisi dei progetti che arrivano, ma la progettazione deve arricchire il mercato di
getta. Quindi, deve andare all'esterno».



ANAC: iscrizione nel casellario informatico

L'art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) contiene la disciplina dei **motivi di esclusione** dell'operatore economico o del subappaltatore dalle gare per appalti pubblici come previsto dall'art. 57 della **Direttiva 2014/24/UE**. Rispetto alle precedenti disposizioni contenute nell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il **nuovo Codice**:

- **integra il catalogo dei reati** che, in caso di condanna definitiva (o patteggiamento) emessa nei confronti del titolare o altri specifici rappresentanti dell'impresa, determinano l'esclusione dalla gara; tra gli altri, sono incluse le fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi e al traffico di rifiuti; una numerosa serie di reati contro la pubblica amministrazione; delitti di terrorismo, anche internazionale; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; finanziamento del terrorismo; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di persone; specifiche ipotesi di riammissione alla gara sono introdotte in relazione all'entità delle pena inflitta o per il comportamento collaborativo o risarcitorio dell'operatore economico condannato;
- precisa il significato di **"gravi violazioni"** relative al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, il cui accertamento definitivo è motivo di esclusione dalla gara; osta, in ogni caso, all'esclusione il pagamento (o il relativo impegno a pagare) del dovuto da parte dell'operatore economico;
- precisa maggiormente le **ipotesi di esclusione derivanti da comportamenti illeciti dell'operatore economico**, tali da mettere in dubbio la sua affidabilità e integrità; la stazione appaltante dovrà in tali casi dimostrare con mezzi adeguati la colpevolezza dell'operatore;
- introduce come cause di esclusione il **conflitto di interesse**, non diversamente risolvibile e una specifica ipotesi di distorsione della concorrenza.

In particolare, l'**art. 80, comma 5, lett g)** precisa che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. Al fine di chiarire i procedimenti per l'iscrizione nel casellario informatico, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha emesso il comunicato 31 maggio 2016. In particolare, Cantone ha chiarito che la causa di esclusione prevista da tale disposizione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. Si tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del D.lgs. n. 163/2006. L'**art. 83, comma 2** del nuovo Codice (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*) demanda all'Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a quanto stabilito dall'**art. 84, comma 8**, andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell'attestazione. All'Autorità è stato anche dato il compito di vigilare sul sistema di qualificazione esercitando i correlati poteri sanzionatori e regolamenti per i procedimenti sanzionatori di sua competenza. *Lavoripubblici.it*